

Istruzioni redazionali rivista Archivio Penale CRITERI DI IMPOSTAZIONE GENERALE

I testi dovranno pervenire così strutturati: Nome e Cognome dell'autore (in maiuscoletto), titolo del contributo (in grassetto), sommario (se il testo è suddiviso in paragrafi con titolo), breve abstract e testo del contributo.

Esempio

LORENZO PICOTTI

Spunti di riflessione per il penalista dalla sentenza delle Sezioni unite relativa alle intercettazioni mediante captatore informatico

Abstract in lingua italiana

Titolo in inglese

Abstract in lingua inglese

SOMMARIO: 1. Premessa: oltre la specifica questione processuale, una nuova tappa nelle interferenze fra diritto penale e *Cyberspace*. - 2. Sulla nozione e l'utilizzo del cd. captatore informatico dal punto di vista del diritto penale sostanziale. - 3. Sull'espansione dell'idea di "domicilio" in una sfera di "riservatezza informatica" meritevole di pari tutela. - 4. Osservazioni conclusive: diritti fondamentali nel *Cyberspace* e principio di proporzionalità.

I titoli dei vari paragrafi sono in corsivo, preceduti dal numero in tondo. A seguire, dopo il punto, inizia il testo del paragrafo a seguire.

Esempio

2. *Sulla nozione e l'utilizzo del cd. captatore informatico dal punto di vista del diritto penale sostanziale.*

Il primo nodo concettuale da affrontare è quello della definizione, oltre che disciplina giuridica, del cd. "captatore informatico", da considerare (anche) alla luce del diritto penale sostanziale.

NORME REDAZIONALI

Le note saranno indicate con i numeri di rimando all'esponente senza parentesi. L'eventuale punteggiatura andrà sempre dopo il segno di richiamo all'esponente, eccetto il punto esclamativo e interrogativo.

- Per le citazioni si usano le virgolette "caporali" (« »); per evidenziare una parola o un concetto si usano le virgolette semplici, o apici doppi (" "). Eventuali omissioni all'interno delle citazioni saranno indicate dai tre puntini tra parentesi quadre ([...]).

- Per segnalare un inciso devono essere usati i trattini medi (-); il trattino breve (-) in tutti gli altri casi.

- I nomi di enti, istituti, organizzazioni, e simili, siano essi italiani o stranieri, vanno scritti in tondo senza virgolette e con l'iniziale maiuscola. Esempio: Camera di commercio, Commissione tributaria centrale, Corte di cassazione, Corte costituzionale, Corte dei conti, Ministero delle finanze, Tribunale, Unione Europea, Università di Milano, Paesi.

- Nei nomi composti da più parole e la maiuscola va usata di norma solo per la prima parola. Esempio: Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, Corte di giustizia dell'U.E., ecc.

- Negli acronimi l'uso delle maiuscole è determinato dalla normalità della scrittura. Esempio: AIGA, UCPI, CNF, Coa. Tale criterio vale anche per la punteggiatura. Esempio C.E.D.U., D.M., *Mass. Uff.*,

- Le espressioni in lingua straniera fatte proprie dall'autore nel contesto del discorso vanno scritte in corsivo: es. *iter, status, tout court, fair play*. Le parole latine vanno sempre in corsivo, salvo che si tratti di una citazione riportata tra virgolette (in tal caso andrà in tondo tra virgolette).

- Si prega di evitare le sottolineature e il neretto.

- I **titoli** delle opere letterarie, cinematografiche, teatrali citati nel testo vanno indicati in corsivo (es. *Codice dei diritti umani e fondamentali, Trattato dell'argomentazione, La lingua, la legge, la professione forense, Il verdetto*).

CITAZIONI BIBLIOGRAFICHE

- **Per le citazioni di volumi:** in maiuscoletto il cognome dell'autore (senza iniziale del nome, salvo che sia necessario per la presenza di due autori citati con lo stesso cognome), titolo in corsivo, luogo di pubblicazione, anno di pubblicazione, volume o parte, pagina o pagine citate (senza indicazione "p./pp."). In caso di volumi collettivi a proposito dei quali si specifica solo il curatore, si cita inizialmente il titolo seguito dal cognome del curatore non in maiuscoletto. Se i coautori sono diversi, si citano tutti intervallati da "-". Quando si reputi necessario indicare l'edizione dell'opera in aggiunta all'anno di pubblicazione, la stessa va collocata dopo il titolo in corsivo, con numerazione araba in apice.

Esempi

ZANNOTTI, *Il nuovo diritto penale dell'economia*, Milano, 2012, 224 ss.

FILIPPI, *Le soglie di non punibilità*, in *Nuovo diritto penale delle società*, a cura di Alessandri, Milano, 2002, 265 ss.

AMBROSETTI-MEZZETTI-RONCO, *Diritto penale dell'impresa*, Bologna, 2012, 147.

Il processo penale dopo la riforma del giudice unico (l. 16 dicembre 1999, n. 479), a cura di Peroni, Padova, 2000, 515.

FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. Parte Generale*⁷ Torino, 2019, 1 ss.

- **Per le citazioni di articoli contenuti in riviste o pubblicazioni periodiche:** in maiuscoletto il cognome dell'autore (senza iniziale del nome), titolo in corsivo, titolo della rivista o del periodico abbreviato in corsivo, anno, volume, numero del fascicolo e delle pagine in arabo (senza l'aggiunta di "p.", "pp.", "fasc.", "n." o altre diciture consimili).

Esempi

CARACCIOLI, *Il rischio penale per le valutazioni estimative: reati fiscali a confronto con il nuovo falso in bilancio*, in *Il Fisco*, 2015, 28, 2735 ss.

ALESSANDRI, *Le incerte novità del falso in bilancio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2016, 11 ss.

- Per la **ripresa di citazioni**, va usato il corsivo per le espressioni: *ibid.* e *op. cit.*, che non sono precedute dal titolo dell'opera; il tondo, per l'espressione: *cit.*, che è preceduta dal titolo dell'opera.

- Per le citazioni di **opere su internet** l'indirizzo va scritto in corsivo (es. *www.penalecontemporaneo.it*)

- Per le citazioni della **giurisprudenza** di legittimità: Cass., (omettere "pen."), Sez. + numero romano, data deposito (il mese in lettere), n. (numero della sentenza), in (*collocazione*), Rv. (eventuale numero di massimazione se si intende richiamare la massima). Il nome del ricorrente va aggiunto tra la data di deposito e la collocazione per le sole sentenze così solitamente citate.

Esempi

Cass., Sez. un., 24 ottobre 2013, n. 12228, Maldera.

Cass., Sez. IV, 26 settembre 2019, n. 42867, Rv. 277630.

Quando la sentenza è edita e la si vuol citare in relazione anche alla sua pubblicazione, si riporterà il nome della rivista in corsivo, l'anno e la pagina: es. Cass., Sez. VI, 4 ottobre 1999, in *Dir. inform.*, 2001, 485.

Per le citazioni di giurisprudenza e legislazione **straniere** si suggerisce di conformarsi allo standard del Paese cui si riferisce la citazione.

SIGLE

-- cap. e capp. = capitolo e capitoli

-- cfr. = confronta: rimanda genericamente a un testo, senza indicare un punto preciso

-- cit. = citato

-- ed. = edizione

-- *et al.* = e altri

-- fig. e figg. = figura e figure

-- *ibid.* = nello stesso testo che è stato citato nella nota precedente, ed esattamente nella stessa pagina; seguito dal numero di pagina se queste ultime sono diverse

-- *infra* = vedi più avanti

-- n. e nn. = nota e note

-- [N.d.A.] = nota dell'autore

-- [N.d.C.] = nota del curatore

-- [N.d.R.] = nota del redattore

-- [N.d.T.] = nota del traduttore

-- p. e pp. (e non: pag. o pagg.) per indicare la singola pagina o le pagine

-- par. e parr. = paragrafo e paragrafi

-- *passim* = in diversi punti (quando il concetto a cui si fa riferimento è espresso in una fonte non in una pagina precisa ma qua e là)

-- s. e ss. = seguente e seguenti

-- s.d. = senza data (nel caso in una fonte non sia riportata la data di edizione)

-- s.l. = senza luogo (nel caso in una fonte non sia riportato il luogo di edizione)

-- sez. = sezione

-- [*sic*] = proprio così. Si usa quando si riporta una citazione che contiene una parola strana o sbagliata, facendo così capire che non si tratta di errore proprio ma dell'autore della citazione.

- tab. = tabella
- tav. = tavola
- tr. o trad. = traduzione
- vol. e voll. = volume e volumi

ABBREVIAZIONI

Fonti e voci attinenti

- C.E.D.U. = Convenzione europea dei diritti dell'Uomo
- Atti parl. Cam. = Atti parlamentari della Camera dei deputati
- Atti parl. Sen. = Atti parlamentari del Senato
- circ. = circolare
- d. interm. = decreto interministeriale
- d.C.p.S. = decreto del Capo provvisorio dello Stato
- disp. prel. = disposizioni sulla legge in generale (preliminari al codice civile)
- disp. reg.= disposizioni regolamentari
- d.l. = decreto-legge
- d.lgs. = decreto legislativo
- d.lgs. = decreto legislativo emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri con poteri di
- d.m. = decreto ministeriale
- d.P.R. = decreto del Presidente della Repubblica
- d.p. giunta reg.= decreto del presidente della giunta regionale
- L. = legge
- L. cost. = legge costituzionale
- L. rg. = legge regionale
- L. prov. = legge provinciale
- r.d.l. = regio decreto-legge
- r.d.lgs. = regio decreto legislativo
- r.d. = regio decreto
- reg. = regolamento
- r.m. = risoluzione ministeriale

- t.u. = testo unico
- App. = Corte di appello
- App. mil. = Corte militare di appello
- Ass. = Corte di assise
- Ass. app. = Corte di assise di appello
- BGH = Bundesgerichtshof
- BverfG = Bunderverfassungsgericht
- Cass. = Corte di cassazione
- Cass., Sez. un. = Corte di cassazione, Sezioni unite
- Cass. civ. = Corte di cassazione civile
- Corte conti = Corte dei conti
- Corte cost. = Corte costituzionale
- Corte giust. UE = Corte di giustizia dell'unione europea
- Corte EDU = Corte europea dei diritti dell'uomo
- C.I.J. = Court internationale de justice
- Coll. Arb. = Collegio arbitrale
- Comm. centr. imp. = Commissione centrale delle imposte
- Comm. tribut. 1° = Commissione tributaria di 1° grado
- Comm. tribut. 2° = Commissione tributaria di 2° grado
- Com. tribut. centr. = Commissione tributaria centrale
- Cons. reg. sic. = Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana
- Cons. St. = Consiglio di Stato
- Cons. St., ad. gen. = Consiglio di Stato, adunanza generale
- Cons. St. ad. plen. = Consiglio di Stato, adunanza plenaria
- G.u.p. = Giudice dell'udienza preliminare
- Giud. pace = Giudice di pace
- G.I. = Giudice istruttore
- G.i.p. = Giudice per le indagini preliminari
- Lodo arb. = Lodo arbitrale
- Proc. Rep. = Procura della Repubblica

- Proc. gen. app. = Procura generale presso la corte d'appello
- P.m. = Pubblico ministero
- Pret. = Pretura
- TAR = Tribunale amministrativo regionale
- Trib. = Tribunale
- Trib. acque = Tribunale regionale delle acque pubbliche
- Trib. Ce = Tribunale di I grado delle Comunità europee
- Trib. mil. = Tribunale militare territoriale
- Trib. sup. acque = Tribunale superiore delle acque pubbliche
- Trib. sup. mil. = Tribunale supremo militare
- Trib. sorv. = Tribunale di sorveglianza